

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (76)239**

**Vol. 1976/0080**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 239 def.

Bruxelles, il 19 maggio 1976

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 557/76 che stabilisce  
i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e abroga  
il regolamento (CEE) n. 475/75

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(76) 239 def.

## RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1020/76, ha in particolare esteso ai casi di modifica dei tassi verdi alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune. Tale regolamento prevede fra l'altro il diritto all'annullamento dei certificati e titoli recanti menzione di importi fissati in anticipo. Nel regolamento (CEE) n. 557/76 è stato tuttavia precisato che l'esercizio di tale diritto è giustificato soltanto se gli interessati subiscono un pregiudizio derivante dalla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi.

Per i prodotti per i quali si applicano importi compensativi monetari, le variazioni del tasso verde possono tradursi in un pregiudizio soltanto sul piano di detti importi compensativi; infatti, mentre le restituzioni e i prelievi espressi in moneta nazionale rimangono <sup>invariati</sup> a causa del coefficiente loro applicato, il solo importo compensativo dovuto, che sarà inferiore in futuro, può contribuire a creare pregiudizi ad un operatore. Quest'ultimo è pertanto autorizzato ad annullare il rispettivo titolo (regolamento (CEE) n. 571/76, articolo 1, paragrafo 1).

Puo' darsi tuttavia che l'interessato chieda l'annullamento non a causa del pregiudizio subito, bensì per poter beneficiare ad esempio di una restituzione nel frattempo fissata ad un livello più interessante. E' evidente che, in tali casi, l'esercizio massiccio del diritto all'annullamento può costituire un ostacolo serio alla corretta gestione comunitaria di un determinato mercato agricolo. In tali condizioni, <sup>risulta</sup> opportuno prevedere che a tale diritto possa esserne sostituito un altro consistente nella compensazione del pregiudizio subito.

Sotto il profilo finanziario la presente proposta non aumenta <sup>eccessivamente</sup> le spese a carico del FEAOG, sezione garanzia. Essa ha infatti lo scopo di evitare determinati inconvenienti che possono risultare dall'applicazione della norma generale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/76, inconvenienti che non avrebbero mancato di provocare un aumento delle spese totali per una determinata operazione. molto più importante

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) n. .../ DEE CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 557/76 che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976,

che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il

regolamento (CEE) n. 475/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1020/76

(4), ha fra l'altro esteso ai casi di specie/alcune disposizioni del regolamento

(CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applica-

zione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del

valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5); che, in

materia di diritto all'annullamento di certificati o titoli indicanti importi fissati

in anticipo, è stato tuttavia previsto che l'esercizio<sup>di</sup> tale diritto è giustificato

soltanto se gli interessati subiscono un pregiudizio derivante dalla fissazione

dei nuovi tassi rappresentativi;

considerando che l'esercizio massiccio di un tale diritto può costituire in taluni

casi un ostacolo serio, alla corretta gestione comunitaria di un determinato mercato

agricolo; che, in tali condizioni, è opportuno prevedere che al diritto in causa possa

esserne sostituito un altro consistente nella compensazione del pregiudizio subito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

(1) GU n. 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/76 è aggiunto il

secondo comma seguente:

"Può essere previsto che tale pregiudizio sia compensato da apposita misura. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, .....

Per il Consiglio